

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SULLE CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIA DI ISMEA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e nome)

..... nato a il, nella qualità di legale rappresentante/procuratore dell'impresa (denominazione e ragione sociale)

(di seguito l' "**Impresa**") C.F. codice ATECO 2007

costituita in data e con sede legale nel comune di

Provincia, sede operativa nel comune di Provincia, consapevole:

- delle responsabilità civili e anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera -anche ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR sopra citato;

- che la Banca confida nella veridicità delle dichiarazioni che seguono ai fini della concessione del finanziamento per attività secondaria

DICHIARA CHE

- 1) **L'Impresa è** iscritta presso il Registro delle Imprese nella sezione speciale delle Imprese agricole, si trova in regime di contabilità:

- ☐ Di reddito agrario
☐ Ordinaria
☐ Semplificata

- 2) **L'Impresa richiede** un finanziamento di importo pari ad euro della durata di (massima 8 anni/minima 3 anni – comprensiva di un pre-ammortamento di mesi -minimo 12 mesi/massimo 18 mesi) per realizzare un investimento destinato alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, intendendosi per "energia da fonti rinnovabili" o "energia rinnovabile" l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, ed in particolare nel caso specifico per la realizzazione di energia:

- ☐ energia eolica,
☐ solare (termico e fotovoltaico),
☐ geotermica,
☐ energia dell'ambiente,
☐ energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina,
☐ energia idraulica,
☐ biomassa,
☐ gas di scarica,

☐ gas residuati dai processi di depurazione e biogas¹,

3) Di essere consapevole che gli impianti devono rispettare tutte le condizioni di seguito descritte.

E DICHIARA QUINDI CHE

A. Relativamente all'impianto finanziato, lo stesso possiede le seguenti caratteristiche:

1. è di nuova costruzione ed ha tutti i componenti nuovi di fabbrica;
2. ha una potenza pari a KWp quindi non superiore a 1 MW. Al riguardo, si specifica che non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti di potenza superiore a 1000 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino il predetto limite;
3. non rientra tra quelli per i quali sussista l'obbligo di sottoposizione ad una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nazionale o regionale, o ad una verifica di assoggettabilità a VIA;
4. è realizzato in modo da non comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, risultando conformi alle norme regionali, nazionali e dell'Unione europea in materia di tutela ambientale;
5. per le sole aziende agricole di produzione primaria, si applica il vincolo dell'autoconsumo. In tali casi, gli investimenti legati alla produzione di biocarburanti² o energia da fonti rinnovabili³ non devono superare il consumo medio annuo di combustibile o energia dell'azienda;

B Che i costi di realizzazione dell'impianto sono pari ad euro (IVA esclusa) e sono così suddivisi:

¹ 1 Definizione contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di <<Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)>>.

² Qualora sia realizzato un investimento per la produzione di biocarburanti, la capacità produttiva delle apparecchiature di produzione non supera il consumo medio annuo di carburante dell'azienda agricola e il biocarburante prodotto non è venduto sul mercato.

³ Qualora sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione mirano solo a soddisfare il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva annua non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, incluso quello familiare. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita a condizione che sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.

- € costi di realizzazione;
- € costi connessi alla realizzazione e agli interventi necessari all'eventuale collegamento dell'impianto alla rete che includono (inserire dettaglio delle spese connesse alla realizzazione dell'impianto).

Si veda Allegato 1 del presente documento per evidenza delle spese non ammissibili

C che l'investimento:

- a. non è ancora avviato. Per investimento avviato si intende: la prima tra la data di inizio dei lavori e la data del primo impegno giuridicamente vincolante alla realizzazione dell'impianto (Ad es. fatture di acquisto di attrezzature).
- b. sarà avviato solo a seguito dell'inoltro della domanda di rilascio della garanzia Ismea GR8 attraverso il portale dedicato
- c. sarà completato e operativo entro 24 mesi dalla data di delibera della garanzia da parte di Ismea

D) Di rientrare fra le imprese colpite dal grave turbamento dell'economia causato dall'aggressione russa all'Ucraina e di aver registrato un incremento dei costi per l'energia nel corso del 2022 (rispetto al 2021) come di seguito rappresentato:

Costi per l'energia sostenuti dal 01/01/2022 al 31/12/2022 pari ad euro

Costi per l'energia sostenuti dal 01/01/2021 al 31/12/2021 pari ad euro

Si allega al riguardo la documentazione (bollette/fatture) che attesta l'aumento dei costi dell'energia sopra dichiarati

INOLTRE SI IMPEGNA

A) Al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione di energia rinnovabile, ed entro e non oltre 3 giorni successivi al rilascio del certificato di collaudo dell'impianto, ad inoltrare a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno:

- 1 copia del suddetto certificato redatto da parte di un soggetto terzo incaricato (professionista abilitato), che attesti:
 - a. la sussistenza delle caratteristiche elencate al punto A), e
 - b. la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle norme di riferimento nonché l'idoneità per la messa in esercizio e l'inizio dell'attività dell'impianto stesso;

2 copia delle fatture attestanti le spese effettivamente sostenute.

B a svolgere l'attività indicata nel modulo 02.24.1067 richiesta della garanzia ISMEA per un periodo minimo di cinque anni decorrenti dal completamento dell'investimento e comunque fino all'estinzione del finanziamento garantito da ISMEA.

- C A mantenere vincolato l'impianto all'esercizio dell'attività economica esercitata dall'impresa per un periodo **minimo di cinque anni** decorrente dal completamento dell'investimento stesso e comunque fino all'estinzione del finanziamento garantito da ISMEA e concesso dalla Banca.

La violazione delle disposizioni di cui ai punti A, B e C sopra è causa di decadenza dalle agevolazioni concesse da ISMEA, e può essere causa di risoluzione del contratto di finanziamento concesso dalla Banca secondo quanto previsto dal relativo contratto.

Il sottoscritto si impegna altresì, a comunicare prontamente a Bper Banca/Banco di Sardegna qualsiasi variazione che dovesse riguardare i dati contenuti nella presente Dichiarazione.

Data,

Firma (Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante)

Allegati:

- (i) fotocopia carta d'identità
- (ii) Copia della documentazione (bollette/fatture) che attesta l'aumento dei costi dell'energia dichiarati nel presente modulo alla lettera D)
- (iii) Allegato 1 – Spese non ammissibili

ALLEGATO 1 – SPESE NON AMMISSIBILI

Si evidenzia che sono ammesse le spese, adeguatamente documentate e rendicontabili, connesse alla realizzazione dell'impianto di produzione e agli interventi necessari all'eventuale collegamento dell'impianto alla rete, restando esclusa ogni altra spesa rientrante nel progetto di investimento.

In particolare, **sono esclusi i costi relativi all'investimento sostenuti per:**

1. la progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative all'elaborazione e presentazione della domanda di garanzia, direzione lavori e collaudi;
2. servizi di consulenza tecnica, amministrativa, legale e fiscale;
3. l'eventuale rimozione e smaltimento di amianto o di eternit, anche nel caso in cui tale intervento sia necessario per l'installazione dell'impianto;
4. infrastrutture connesse alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
5. sistemi di accumulo e stoccaggio dell'energia prodotta;
6. acquisto di beni usati;
7. acquisto di beni in leasing;
8. lavori in economia;
9. pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
10. l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Previsioni specifiche relative agli impianti di produzione di energia da biomasse

Con riferimento alla produzione di combustibili, si specifica che sono ammessi solo quelli certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.

In tali casi, il soggetto beneficiario dovrà rispettare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui

all'art. 29 della direttiva (UE) 2018/2001 e all'art. 42 del Dlgs. 199/2021 di recepimento, ottemperando a quanto stabilito dalla legislazione attuativa nazionale ed europea di riferimento (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione del 14 giugno 2022) ed acquisendo le eventuali certificazioni previste.

In particolare, nel caso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli, gli operatori economici che li producono devono disporre di piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo, redatti in base alle "Linee guida per la redazione dei piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo - Decreto Legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, articolo 42, comma 6" approvate con

decreto del 21 febbraio 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Inoltre, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che si trovino in una delle situazioni descritte all'art. 42 commi 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021.

I criteri di sostenibilità di cui all'art. 29 della direttiva (UE) 2018/2001 e all'art. 42 del Dlgs.

199/2021 di recepimento, dovranno essere rispettati anche nel caso di produzione di energia rinnovabile a partire da biomassa forestale. In tal caso, il beneficiario dovrà ottemperare a quanto previsto dalla legislazione attuativa nazionale ed europea di riferimento (Regolamento) di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione del 13 dicembre 2022) ed acquisire le eventuali certificazioni previste.